Il lungo dibattito sulla speranza di vita

È ormai assodato che si vive sempre più a lungo, ma se parlare della crescita della speranza di vita ha una carica semantica intrinsecamente positiva, parlare di rischio di longevità (che è esattamente lo stesso concetto) induce una semantica decisamente opposta. Evidentemente la comunicazione oggi sembra prediligere il secondo termine, che è intrinsecamente connesso alle nebulose prospettive della sostenibilità del sistema di protezione sociale nel quadro demografico negativo in cui ci addentriamo. Pertanto, ogni qual volta che l'Istat e fonti altrettanto autorevoli, quali la Ragioneria Generale dello Stato, annunciano aggiornamenti dei dati demografici, quelli sottostanti la normativa previdenziale, nell'opinione pubblica si suscita sempre tanta apprensione. Ma cerchiamo di capire come funziona di fatto l'applicazione del principio che lega i requisiti per andare in pensione alla speranza di vita a 65 anni, principio che è presente nel nostro ordinamento previdenziale ormai da parecchi anni.

Il primo e innovativo riferimento alla speranza di vita si ha con la legge Dini 335/1995, che introduce esplicitamente la speranza di vita e la sua variazione nella misura delle pensioni con il sistema contributivo. In prima istanza l'adeguamento alle variazioni riguardava triennalmente il coefficiente di conversione in rendita. Dopo 15 anni Sacconi con la legge 122/2010 introduce l'età di pensione variabile dal 2015 con aggiornamento quinquennale seguendo gli incrementi medi della speranza di vita a 65 anni. Successivamente il duo Monti-Fornero dal 2012 ha ridotto gli intervalli di adeguamento a 3 anni ed ha esteso l'aumento dei requisiti legati alla speranza di vita non solo all'età di pensione per vecchiaia ma anche al requisito della pensione di anzianità, di fatto rendendo quasi marginale questo canale.

Incaricato a produrre ufficialmente i dati demografici sottostanti la normativa previdenziale è appunto l'Istituto Nazionale di Statistica, sulla base dei quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze procedono all'emanazione dei previsti decreti ministeriali così come previsto dalla normativa. Con successivi aggiustamenti, la normativa vigente stabilisce che i requisiti pensionistici debbano essere aggiornati ogni 2 anni (Legge 205/2017), tenendo conto della variazione della speranza di vita a 65 anni occorsa nell'ultimo periodo disponibile e che tale parametro deve riferirsi all'Italia nel complesso e non deve essere distinto per genere.

Tabella 1 – Età pensionabile decorrenze ed elementi per il calcolo. Anni 2013-2028

Decorrenza giuridica	Anno del provvedimento	Elementi per il calcolo della variazione di e65	Variazione rilevata	Età pensionabile
01-gen-13	2011	Differenza 2010-2007	5 mesi (applicata 3)	65 anni e 3 mesi
01-gen-16	2014	2013-2010	4 mesi	65 anni e 7 mesi
01-gen-18	2011 (DL 201/2011)	-	12 mesi (applicata)	66 anni e 7 mesi
01-gen-19	2017	Differenza 2016-2013	5 mesi	67 anni
01-gen-21	2019	Differenza tra media 2017-2018 e 2016	0 mesi	67 anni
01-gen-23	2021	Diff. tra media 2019-20 e media 2017-18	- 3 mesi (applicata 0)	67 anni
01-gen-25	2023	Diff. tra media 2021-22 e media 2019-20	- 1 mese (applicata 0)	67 anni
*01-gen-27**	*2025*	*Diff. tra media 2023-24 e media 2020-21*	*7 mesi (applicata 3)*	*67 anni e 3 mesi*

Fonte: Aggiornamento dei parametri demografici sottostanti la normativa previdenziale (anni 2020-2021) – Istat

* Adeguamento non ancora ufficializzato

In pratica il primo aggiornamento fu quello che entrò in vigore nel 2013, calcolato sulla speranza di vita a 65 anni relativa alle annualità 2007 E 2010. In tale periodo fu registrata una variazione di 5 mesi, tuttavia l'incremento applicato fu di "soli" 3 mesi, in quanto in sede di prima applicazione la normativa non consentiva un adeguamento superiore. Così che l'età pensionabile dei lavoratori dipendenti passò da 65 anni a 65 anni e tre mesi. I successivi aggiornamenti ebbero poi cadenza triennale. Il secondo si applicò ai requisiti anagrafici per coloro che maturavano la pensione a partire dal primo gennaio 2016 e fu di 4 mesi, portando così l'età pensionabile a 65 anni e 7 mesi. Dopo due anni da tale aggiornamento, ne seguì un'ulteriore per effetto del D.L. 201 del 2011 (Riforma Fornero) che stabilì tra le altre cose l'innalzamento progressivo dell'età pensionabile negli anni e l'equiparazione di genere e tra tutte le categorie professionali del requisito anagrafico al valore di 66 anni e 7 mesi a partire dal primo gennaio 2018. Dopo solo un anno l'incremento registrato portò a un ulteriore aumento di 5 mesi.

Va ricordato che anche il requisito contributivo per la pensione anticipata fino al 2018 fu aggiornato per gli incrementi della speranza di vita, ma a partire dal 2019 su disposizione del Decreto legge n. 4/2019 (art. 15) fu congelato l'adeguamento fino al 31 dicembre 2026.

Grafico 1- Speranza di vita a 65 anni 1980 – 2024

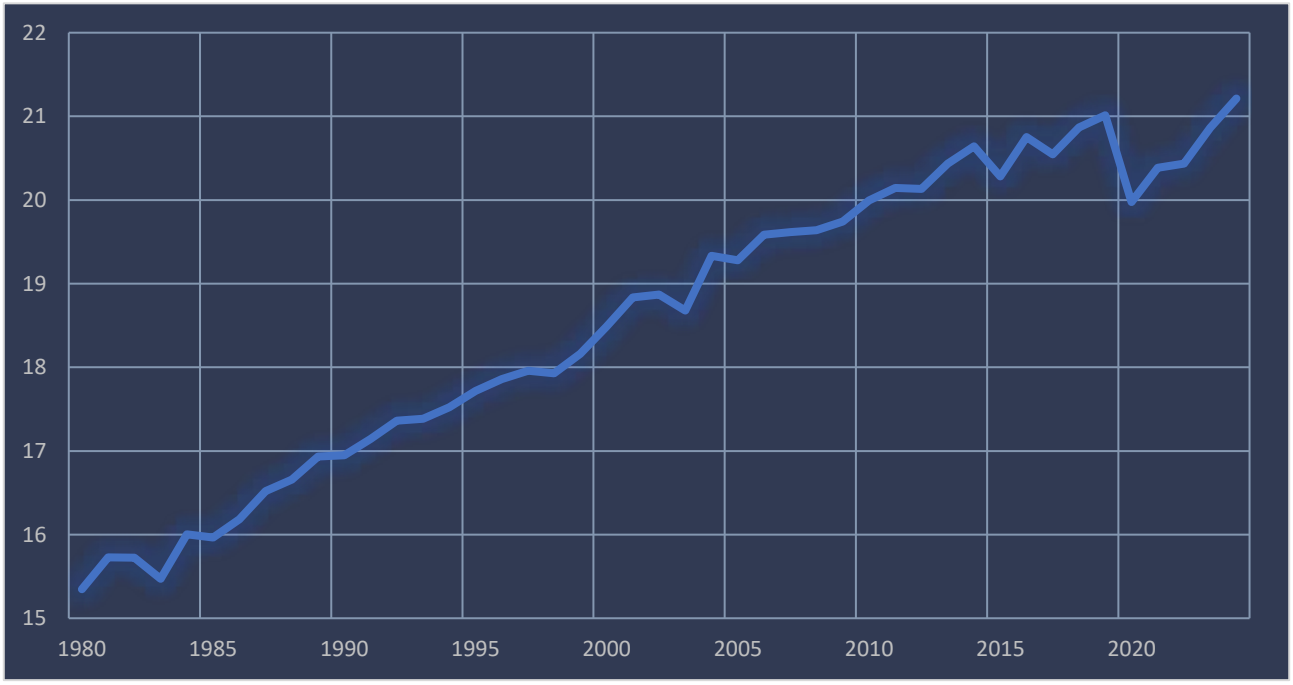

Fonte: Tavole di mortalità della popolazione residente Istat

Dal 1980 a 2024 la speranza di vita a 65 anni, registrata da ISTAT, è cresciuta di quasi 6 anni (in modo abbastanza monotono) passando rispettivamente da 15,3 a 21,2. Dopo la brusca discesa Covid il parametro è tornato praticamente al livello antecedente. Come si può vedere dal grafico, a fronte di una crescita pressoché lineare fino al 2015 si sono registrati dei picchi al ribasso, dati da un incremento in particolare della mortalità della popolazione anziana. Ovviamente il decremento più alto si registrò nel 2020 per effetto della pandemia da Covid 19: nell'anno 2020 infatti la speranza di vita per un 65-enne si ridusse di circa un anno rispetto all'anno precedente.

Per calcolare l'incremento medio dei requisiti su base biennale, ai valori di speranza di vita registrati nell'ultimo biennio va sottratta la speranza di vita nei singoli anni del biennio precedente. Inoltre gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamenti successivi; eventuali decrementi non sono considerati nel caso di diminuzione della speranza di vita, salvo eventuale recupero in sede di adeguamenti successivi.

Di fatto nel periodo post pandemia, i cui dati rientrano nel calcolo della variazione per gli aggiornamenti entrati in vigore nel 2023 e nel 2025, la differenza è risultata negativa. Nello specifico di tre mesi per il primo aggiornamento e

di un mese per il secondo. Ma essendo escluso per legge un abbassamento dell'età pensionabile a fronte di variazioni negative, il risultato finale è stato quello di mantenere i requisiti fermi fino al prossimo aggiornamento che dovrebbe scattare a partire dal primo gennaio 2027.

Nelle previsioni per la predisposizione dell'impianto normativo di sicuro non era immaginabile una brusca frenata come quella verificata nel periodo pandemico come si può notare nel raffronto ravvicinato tra previsioni 2019 della Ragioneria di Stato e valori effettivi riportata nel grafico sottostante.

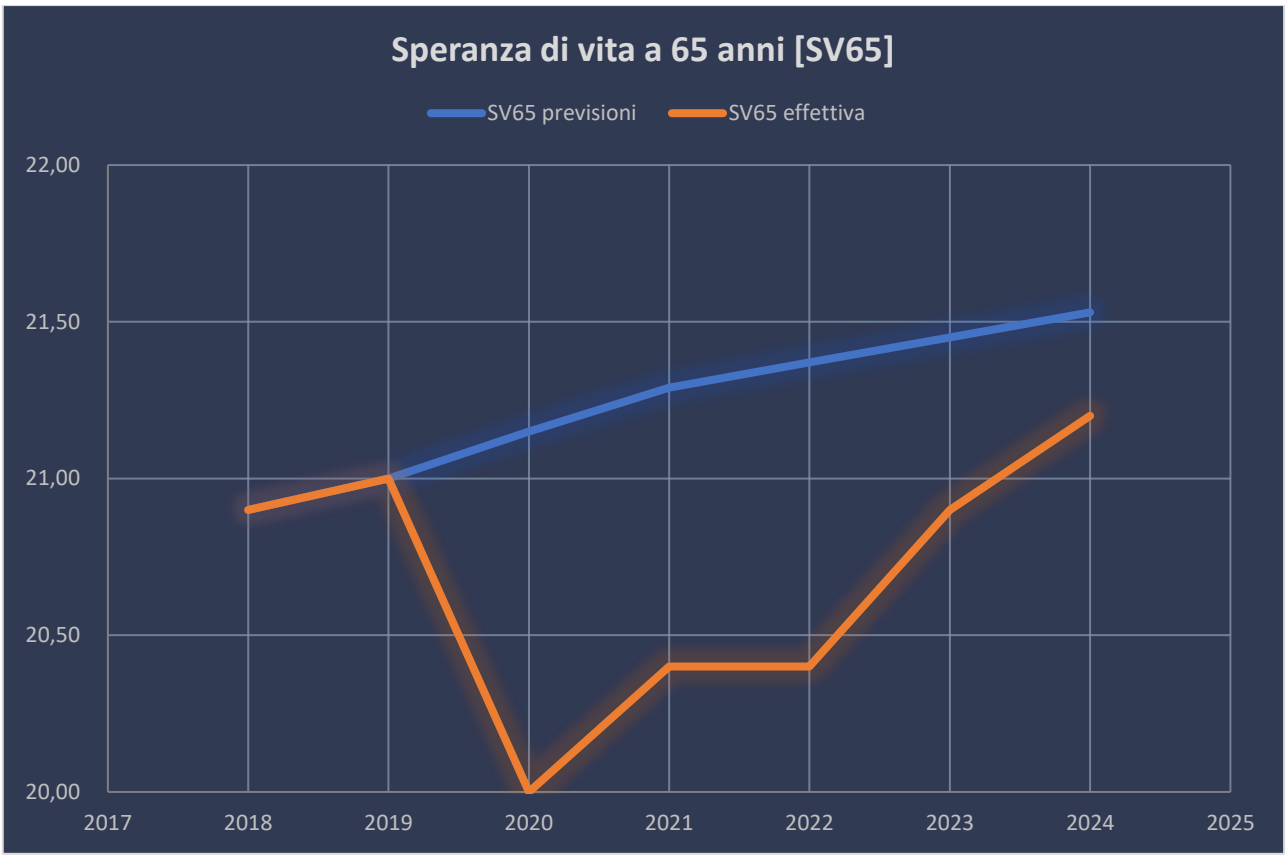

Gli ultimi dati calcolati dall'Istat relativi al 2024 hanno restituito una speranza di vita che è tornata a livello pre-pandemico come detto pocanzi e che, applicando il metodo di calcolo senza recuperi dei periodi negativi, dovrebbe portare a un aumento sui requisiti di ben 7 mesi a partire dal 2027. Si deve pero' tener conto, come stabilito dalla legge, del recupero dei "decrementi" che si sono registrati nel 2021 e nel 2023 nel complesso di 4 mesi e che porterebbero a un adeguamento di "soli" 3 mesi.

Il meccanismo di calcolo su base biennale è alquanto controverso e suscettibile di perturbazioni dall'andamento altalenante di un parametro che in precedenza sembrava alquanto stabile. Sia la controversa metodologia, ma principalmente la impopolarità di un intervento penalizzante nel quadro economico attuale, determinano il temporeggiare di un intervento politicamente sconveniente come quello di incrementare di ben 3 mesi l'età pensionabile.